



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	715
Data di registrazione	02/10/2014

OGGETTO: Concorso pubblico di progettazione per la sistemazione di P.zza S. Antonio e la viabilità limitrofa. Istanza di revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva presentata dal RTP concorrente 'Memento mei Domine'. Rigetto.

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 1° - SERVIZI TECNICI E MOBILITA' URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

- Vista la propria determinazione n. 123 del 10.03.2014 dell'Area Funzionale I del Comune di Nardò con la quale è stato indetto un concorso pubblico di progettazione relativo alla Sistemazione di Piazza S. Antonio e delle principali vie limitrofe, in un grado, in forma aperta e anonima, fissando la relativa regolamentazione della procedura di affidamento, dei criteri di selezione e dei requisiti di partecipazione;
- Richiamata la propria Determinazione n. 650 del 12.9.2014 con la quale, a seguito dell'esclusione di un concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione, è stata rideterminata la graduatoria definitiva del concorso e disposta l'aggiudicazione dello stesso alla proposta contrassegnata dal motto "GENIUS LOCI" con il ribasso del 12,34%;
- Visto l'allegato preavviso di ricorso prot. 33025 del 22.9.2014, presentato dall'Arch. Giancarlo De Pascalis in nome e per conto del RTP concorrente "Memento mei Domine", con il quale si richiede la revoca in autotutela del provvedimento, l'esclusione dei Concorrenti "13 stelle", "Genius Loci" e "Nar_azione", e l'aggiudicazione del concorso al medesimo RTP "Memento mei Domine" per le motivazioni ivi evidenziate e che qui di seguito si riassumono:
 1. Il concorrente "13 stelle" va escluso per carenza dei requisiti di partecipazione di cui al D.lgs 81/08;
 - 2.1 Il RTP presentatosi con il motto "Genius Loci" attuale aggiudicatario va escluso dal concorso < (...) *in quanto sulle "Relazioni di progetto allegate" (Studio preliminare, Relazione, Calcolo Estimativo) il motto è stato inserito nella parte*

sinistra lungo la rilegatura. Ciò contrasta evidentemente con quanto descritto a pag. 6/11 del Disciplinare di Gara al punto B.4) paragr. 2, laddove si precisa che: "Tutti gli elaborati devono recare la scritta "Concorso di progettazione per la Sistemazione di Piazza S. Antonio e delle principali vie limitrofe" e, a garanzia dell'anonimato, devono essere contrassegnati unicamente dal motto prescelto, da porsi sull'angolo superiore destro. Una violazione dell'anonimato comporta l'esclusione del progetto interessato dal concorso". E' evidente che la modifica del posizionamento di tale dicitura – come ribadito dal Disciplinare – comporta una palese violazione dell'anonimato.>.

2.2 Sempre con riferimento al concorrente attualmente aggiudicatario, si lamenta che *<Inoltre, il concorrente propone un Quadro Economico di Progetto privo di sostenibilità professionale e tecnica, oltre che di attinenza a norma di Legge ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 143/2013.>*. Esplicitando il motivo di presunta illegittimità, il ricorrente ritiene che applicando la tariffa professionale e il ribasso offerto in gara dal concorrente, pari al 12,34%, l'importo delle competenze tecniche avrebbe dovuto essere pari a circa 162.000,00 euro, e non 50.000,00 come effettivamente riportato, con la conseguente non sostenibilità economica del progetto. Inoltre, la predetta somma sarebbe comprensiva delle spese per le indagini archeologiche e per altre forniture, con la conseguenza che *<dette competenze risultano essere completamente inappropriate ed incongrue con sensibile nocumento per le opere che dovranno essere progettate e dirette.>*.

3.1 Riguardo al concorrente classificatosi al 2.o posto con il motto "Nar_azione" si lamenta analogo violazione del principio di segretezza in relazione alla presenza di uno schizzo alla pag. 2 della Relazione e nell'elaborato grafico di progetto Tav. 1 che, tra l'altro, raffigura una mongolfiera con la scritta "W NARDO".

3.2 Inoltre, la proposta utilizza materiale d'archivio, documentazione grafica ed estratti di pubblicazione rinvenute dallo stesso Arch. De Pascalis senza citazione della fonte bibliografica e quindi in violazione della normativa sul diritto d'autore.

3.3 Di più, il professionista incaricato del Coordinamento della sicurezza Ing. Francesco Faretra *<non presenta nell'allegato "O" i requisiti previsti a norma di legge per i lavori come Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo l'importo dei lavori previsto dal bando, e cioè per l'importo di € 1.050.000,00, requisito che non appare peraltro dagli altri All. "O" di altri componenti il R.T.P.>*

3.4 Anche il quadro economico del concorrente "Nar_azione" non appare congruo, relativamente alla voce per spese tecniche, con l'offerta economica presentata, che dovrebbero ammontare almeno ad e 131.500,00.

Ritenuto, relativamente alle presunte illegittimità denunciate, di osservare quanto segue:

- Relativamente al primo motivo del preavviso di ricorso, precedente punto 1, che con Determinazione n. 650 del 12.9.2014 per i motivi tutti ivi riportati è stata già disposta la revoca per carenza dei requisiti dell'aggiudicazione definitiva già disposta nei confronti del concorrente "13 stelle", formata la nuova graduatoria e proceduto a nuova aggiudicazione;

- Relativamente al secondo motivo del ricorso, precedente punto 2.1, che:
 - secondo la chiara disposizione del disciplinare di gara, sopra richiamata per esteso, è sanzionata a pena di esclusione la violazione del principio di anonimato, e non già la difforme collocazione del motto sugli elaborati;
 - che la semplice variazione della posizione del motto sulla pagine degli elaborati non costituisce di per sé motivo di violazione del principio di anonimato, in quanto in nessuna maniera la predetta variazione di posizione si può ricondurre in maniera diretta o anche solo indiretta all'identità del concorrente;
 - che la Giurisprudenza citata dal ricorrente è sul punto inconferente, in quanto si riferisce ad altra fattispecie, quella dei concorsi pubblici, disciplinata da specifiche disposizioni e precisamente dall'art. 14, dal D.P.R. 09-05-1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e non è suscettibile di applicazione in via analogica. La predetta normativa è infatti finalizzata a prevenire che, con l'apposizione di un segno identificativo di qualsiasi natura, si persegua lo scopo di contrassegnare in maniera univoca un elaborato che al contrario, privo del predetto segno identificativo, rimarrebbe di fatto non distinguibile dagli altri elaborati in concorso. Ciò premesso, è evidente come la giurisprudenza formatasi sulla fattispecie appare logicamente inapplicabile al caso in discussione, poiché lo stesso Bando e Disciplinare di Gara prevedono che in partenza che tutti gli elaborati siano identificati e contrassegnati univocamente da un motto, circostanza non contestata dal ricorrente.
- Relativamente al secondo motivo del ricorso, precedente punto 2.2, si evidenzia che il concorrente ha indicato nel quadro economico di progetto, le somme già previste, a titolo di spese tecniche, nel quadro economico del progetto così come approvato con Delibera della G.C. n. 300/2013 di recepimento degli esiti della procedura negoziale con la Regione Puglia, pari ad € 50.000,00 al netto di oneri previdenziali e dell'IVA. Nei limiti del predetto importo, in relazione allo stato attuale di approfondimento della progettazione, devono essere contenute le spese tecniche calcolate in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara ed assoggettate al ribasso offerto in sede di offerta. Si evidenzia infatti che l'offerta economica, così come previsto dal Disciplinare di gara, è determinata con riferimento alla categoria prevalente delle opere oggetto di affidamento, e cioè "Infrastrutture per la mobilità" - Grado di complessità corrispondente a "Manutenzione – V-01 interventi di manutenzione su viabilità ordinaria" - coefficiente grado di complessità G = 0,40. In ogni caso, come espressamente precisato dal Disciplinare di gara, l'importo del compenso, comprensivo delle spese tecniche e dei premi non potrà superare quello delle somme all'uopo accantonate all'interno del quadro economico dell'opera, e deve rimanere nel limite ammesso dalle disposizioni di finanziamento. A margine si osserva che l'offerta presentata dal gruppo del ricorrente prevede un quadro economico con spese tecniche pari ad € 75.000,00, e quindi superiori.
- Relativamente al terzo motivo del ricorso, precedente punto 3.1, valgono le medesime considerazioni già espresse per l'analoga contestazione svolte in tema

di violazione dell'anonimato degli elaborati. Si aggiunge ulteriormente che il Disciplinare di gara ammette espressamente a pag. 6, al punto B.4) la possibilità di produrre *“studi di inserimento, schizzi e rappresentazioni spaziali”*, anche non in scala.

- Relativamente al terzo motivo del ricorso, precedente punto 3.2, si osserva che la proposta presentata dal concorrente “Nar_azione” indica correttamente nella Bibliografia di riferimento (Elaborato B.2, pag. 8) le pubblicazioni dell'Arch. De Pascalis, e che l'eventuale violazione del Diritto d'autore non ha evidente rilievo ai fini della valutazione degli elaborati progettuali da parte della Commissione e dell'attribuzione del relativo punteggio, né può costituire causa di esclusione alla stregua delle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara e delle previsioni dell'art. 46 del D.lgs 163/06 *“Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione”*.
- Relativamente al terzo motivo del ricorso, precedente punto 3.3, si osserva che il Disciplinare di gara punto 2, lett. d), prevede per la partecipazione il possesso dei *“Requisiti previsti dal D.lgs 81/2008 per l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”* senza fare riferimento all'importo di progetto. I requisiti richiesti sono specificati dal D.lgs 81/2008 all'art. 98 *“Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori”*, che a sua volta non fa riferimento ad alcun importo di lavori. La mancata indicazione di referenze specifiche in materia di sicurezza nell'Allegato “O” del professionista incaricato per il coordinamento della sicurezza, ovvero degli altri professionisti facenti parte del raggruppamento, non può essere causa di esclusione a termini del Bando e del Disciplinare di gara, anche tenuto conto delle disposizioni dell'art. 46 del D.lgs 163/06;
- Relativamente al terzo motivo del ricorso, precedente punto 3.4, valgono le osservazioni già svolte in precedenza su analogo rilievo svolto nei confronti del RTP aggiudicatario “Genius loci”.

Tutto ciò premesso, osservato e considerato,

DETERMINA

- per i motivi di cui sopra, da intendersi integralmente richiamati:
 - che deve essere accolto, come di fatto è stato già accolto con Determinazione n. 650/2014, il primo motivo di doglianza relativo alla mancanza di qualificazione del concorrente presentatosi con il motto “13 stelle”;
 - che non si ravvisano ragioni di legge per procedere all'esclusione dei concorrenti presentatisi con il motto “Genius Loci” e “Nar_azione”, e di conseguenza alla revoca dell'aggiudicazione già disposta con la citata Determinazione n. 650/14;
- di notificare la presente determinazione a tutti i concorrenti ammessi al concorso, e darne pubblicità sul sito web del comune di Nardò e dell'Area Funzionale 1.a.-

Li 30/09/2014

IL DIRIGENTE
ING. NICOLA D'ALESSANDRO

ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2167

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 02/10/2014

IL MESSO COMUNALE
ALESSANDRA MANIERI

il Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
